



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO

Il Tribunale di Teramo, riunito in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati:

Dott. Carlo Calvaresi Presidente

Dott. Flavio Conciatori Giudice

Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore

a scioglimento della riserva assunta alla udienza che precede;

decidendo sul ricorso avente ad oggetto domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII depositato in data 24/06/2024 da:

VIVIBANCA S.P.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore* (già TERFINANCE S.p.a e già TERLEASING S.p.a), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Pugno (c. f. PGNSFN78P03L219Q) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino (TO), al Corso Stati Uniti, n. 41, in forza di procura generale alle liti in atti;

nei confronti di

DI FRANCESCO LOREDANA;

-ricorrente contumace-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La ricorrente ha chiesto la apertura della liquidazione controllata del patrimonio di DI FRANCESCO LOREDANA ai sensi degli artt. 268 e ss. d.lgs. n. 14/2019 (CCII).

Sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'artt. 27, co. 2 e 28 CCII atteso che la resistente ha la residenza in Teramo, e, pertanto, nel circondario del medesimo Tribunale, da oltre un anno dal deposito del ricorso, rilievo che consente di ritenere che la stessa abbia il centro degli interessi principali all'interno del medesimo circondario.

Sussiste la legittimazione attiva in capo alla ricorrente ai sensi dell'art. 268, co. 2, primo periodo CCII, avendo questa provato la titolarità, in forza del decreto ingiuntivo n. 150 del 22/03/2012 del Tribunale di Teramo, di un credito euro 363.243,25, oltre interessi e spese nei confronti della resistente quale garante del contratto di locazione finanziaria n. IM/8254 sottoscritto in data 27.12.2007 tra la TERLEASING S.p.a. e AREA S.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Teramo su istanza della stessa odierna ricorrente (procedura chiusa per insussistenza di attivo con decreto del 18/03/2015).

Sussiste la condizione di procedibilità della domanda di cui all'art. 268, co. 2 CCII, a mente del quale *“quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila”*, risultando tale limite superato avuto riguardo al credito in titolarità della ricorrente ed alla esposizione debitaria in essere a carico della resistente nei confronti dei creditori istituzionali, pari ad *“almeno”* euro 140.963,57 al 18/11/2024 (cfr. nota informativa di Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Teramo in atti).

In mancanza della costituzione della resistente, la quale, pertanto, non ha assolto l'onere della prova su di essa gravante ai sensi dell'art. 268, co. 3, secondo periodo CCII, ed in mancanza elementi di segno contrario emergenti dalla istruttoria documentale espletata, non può ritenersi integrata la fattispecie ostativa di cui all'art. 268, co. 3 CCII a mente del quale *“quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della*

liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.”.

Non è necessaria, invero, ai fini della procedibilità della domanda proposta dal creditore, ai sensi della predetta norma, la dimostrazione, da parte del creditore, che il debitore persona fisica risulti titolare di utilità distribuibili in favore della massa.

La resistente versa in stato di insolvenza – la cui definizione, così come delineata dall'art. 5 r.d. n. 267/1942, non è stata innovata dal CCII – rilevante ai sensi dell'art. 268, co. 2, CCII, non essendo più in grado di soddisfare tempestivamente, regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni per essere in uno stato di impotenza funzionale e non transitoria a soddisfare le stesse obbligazioni essendo altresì nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali senza rovinose compromissioni del patrimonio (cfr., fra le tante, Cass., ord. n. 6978/2019; Cass. n. 5272/2014).

In particolare, lo stato di insolvenza della resistente emerge dai seguenti elementi sintomatici: mancato adempimento del debito in essere nei confronti di parte ricorrente e dei creditori istituzionali per gli ingenti importi sopra indicati; mancata costituzione nel presente procedimento al fine di contrastare la domanda nonostante la rituale ricezione della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione di udienza dinanzi al Giudice delegato.

Non osta alla apertura della procedura di liquidazione controllata la pendenza a carico della resistente di tre procedure esecutive dinanzi a questo Tribunale (procedure riunite nn. r.g. es. imm. 390/2010 + 306/2010 + 86/2011) atteso che, ai sensi dell'art. 268, co. 2 CCII, “*quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali*”.

Non sussistono i presupposti per l'acquisizione di una relazione dell'OCC essendo il deposito di tale documento previsto, ai sensi dell'art. 269, co. 2 CCII, unicamente nel caso in cui la domanda sia proposta dal debitore.

Va rimessa al Giudice Delegato, su proposta del nominando liquidatore, la determinazione del limite di cui all'art. 268, co. 4, lett. b) CCII concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri della ricorrente da non comprendere nella liquidazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 268 e ss. CCII, così provvede:

1. dichiara la contumacia di DI FRANCESCO LOREDANA;
2. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di DI FRANCESCO LOREDANA (c.f. DFRLDN58H54L103R), nata a Teramo (TE), il 14/06/1958 e residente in Teramo (TE), alla via Po, n. 84;
3. nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio;
4. nomina liquidatore la Dott.ssa Iva Luigina Tritella;
5. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
6. ordina al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;
7. dà atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
8. demanda al Giudice Delegato, su proposta del liquidatore, la determinazione del limite di cui all'art. 268, co 4, lett. b) CCII concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione;
9. dispone che il liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Teramo con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili, anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;

- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili in liquidazione;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, co. 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 co. 4 CCII e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, co. 2, CCII, comunicando, quanto ad eventuali procedure esecutive immobiliari pendenti, se sia più conveniente subentrarvi ovvero essere autorizzato alla presentazione di istanza al G.E. per la definitiva improcedibilità;
- provveda, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, co. 2, lett. d) CCII, alla formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, co. 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento ai contratti di locazione pendenti e dell'attività di recupero dei canoni eventualmente già versati al custode giudiziario e presso i conduttori, delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza alle parti e al liquidatore nominato.

Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 24/07/2025.

Il Giudice relatore est.

Dott.ssa Ninetta D'Ignazio

Il Presidente
Dott. Carlo Calvaresi